

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **SERVADEI**

Presentata il 21 giugno 1969

Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di estendere i benefici previsti dalle disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (legge 26 maggio 1965, n. 590) alle cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri e fittavoli regolarmente costituite.

Tali cooperative sono attualmente escluse dai citati benefici, in quanto la legge n. 590 non è sufficientemente chiara. La stessa discussione parlamentare, in occasione dell'approvazione del provvedimento, non esclude la estensione dei vantaggi in oggetto alle cooperative, e dello stesso avviso fu l'allora Ministro dell'agricoltura.

In pratica, però, la legge n. 590, non contemplando un esplicito riferimento a tali organizzazioni costituite dai lavoratori manuali della terra, le esclude da quanto segue:

1) concessione dei mutui quarantennali per l'acquisto di fondi rustici, sia che se ne proponga la conduzione collettiva che la divisione fra i soci, ove detti fondi siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende agri-

cole efficienti sotto il profilo tecnico ed economico;

2) concessione dei prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, attrezzi e bestiame;

3) diritto di prelazione, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di cessione, se risulta coltivino il fondo da almeno quattro anni.

Anche per quanto attiene gli interventi degli enti di sviluppo, di cui al titolo secondo, l'assenza di un esplicito riferimento alle cooperative regolarmente costituite tra lavoratori manuali della terra, comporta la esclusione di queste dai benefici previsti.

Infine l'estensione alle cooperative di conduzione terreni delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice non comporta oneri per lo Stato, giacché si tratta di includere le cooperative stesse tra i beneficiari delle disposizioni esistenti.

Confido pertanto nell'accoglimento delle modifiche che in tal senso propongo, tanto più

che le cooperative sono state ammesse ai benefici per l'acquisto di terreni fin dal 1948, per cui risulta un controsenso escluderle proprio nel momento nel quale il loro sviluppo

numerico e qualitativo conferma la rispondenza dello strumento ai fini sociali, fra l'altro recepiti ed esaltati dalla Costituzione repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente:

« I mutui di cui al primo comma, possono essere altresì concessi a cooperative regolarmente costituite da lavoratori manuali della terra, per l'acquisto di fondi rustici, di cui si propongono sia la conduzione collettiva che la divisione tra i soci, purché detti fondi siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende agrarie efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico ».

ART. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente:

« Tali prestiti possono essere altresì concessi a cooperative, regolarmente costituite tra lavoratori manuali della terra, che abbiano acquistato fondi rustici ai sensi del precedente articolo ».

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente:

« A parità di condizioni, ha pure diritto di prelazione la cooperativa regolarmente costituita tra lavoratori della terra, che coltivi fondi ad essa concessi in affitto o mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione, da almeno quattro anni ».

ART. 4.

L'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del

decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti in favore degli enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire 30.000 da cedere sollecitamente in proprietà dagli enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari singoli od associati in cooperativa, e a cooperative, regolarmente costituite fra lavoratori manuali della terra, con preferenza a quelle insediate sui fondi.

Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello su indicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiaria di convenienti dimensioni da cedere a coltivatori diretti e a cooperative a norma del precedente comma.

Gli Enti praticheranno ai contadini e alle cooperative, che risulteranno concessionarie dei terreni, condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari ».

ART. 5.

L'articolo 15 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agrarie cooperative e ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 ed alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fideiussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, e di altre cooperative regolarmente costituite tra lavoratori manuali della terra, i cui terreni ricadono nell'ambito delle zone loro affidate ».